  
*Valerio Onida*

IN TEMA DI LIBERAZIONE CONDIZIONALE DI UNA PERSONA  
CONDANNATA ALL'ERGASTOLO

Mi si chiede di esprimere parere sulla correttezza giuridica e costituzionale del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale della signora [redacted] condannata alla pena dell'ergastolo e ininterrottamente detenuta dal [redacted] (attualmente nel carcere di [redacted]), che ha quindi scontato ad oggi oltre ventisette anni di detenzione effettiva, e oltre trenta anni di pena detentiva tenendo conto dei periodi di liberazione anticipata concessi.

Il diniego è stato pronunciato nonostante che il Tribunale abbia affermato di condividere le valutazioni ripetutamente e in modo articolato proposte dagli operatori e dagli esperti in sede di osservazione della condotta della detenuta, circa l'avvenuta profonda revisione critica da parte della stessa dei propri convincimenti e atteggiamenti, che l'ha portata a condannare e rifiutare l'uso della violenza e a spendere le proprie energie in attività di sostegno e di assistenza a persone più deboli. Detto diniego è motivato esclusivamente dalla circostanza che, secondo il Tribunale, la detenuta non avrebbe posto in essere "una qualche manifestazione esterna tesa a ricucire, laddove è possibile, l'equilibrio che con la propria condotta si è infranto, nei confronti della società e più direttamente nei confronti di quelle stesse persone a cui si è recato offesa": per la mancanza, cioè, "di un gesto, quale esso possa essere, che abbia valenza esterna e nel quale possa estrinsecarsi il dolore, il pentimento, la sofferenza maturati in anni di carcere, perché chi ne ha bisogno, se mai lo vorrà, possa avere delle risposte, dopo tanto silenzio". Il Tribunale dà atto che il percorso di mediazione avviato su impulso dello stesso Tribunale non si è concluso, in quanto la [redacted], che pure ha portato avanti "un percorso intimo, di rielaborazione dei propri

vissuti personali caratterizzato da una profonda e difficile riflessione che nasce dal percepirsi non più responsabile di qualcosa, quanto piuttosto responsabile verso qualcuno”, non ha ritenuto di continuare nella proposta mediazione per “uno scrupoloso riguardo contraddistinto da un’intima premura nei confronti delle vittime e dal timore di riaprire, senza esserne stata sollecitata direttamente dalle parti lese, ferite forse non ancora rinchiusa”, e, in sostanza, per il timore di adottare una iniziativa strumentale, “condizionata dalla pendenza di un’istanza di liberazione condizionale”.

Non si tratta, in questa sede di giudizio di legittimità, di sottoporre a critica nel merito gli apprezzamenti del Tribunale, né di prospettare altri, ulteriori o diversi, apprezzamenti di merito (e infatti ci si è limitati qui a riportare testualmente ciò che lo stesso provvedimento del Tribunale afferma): ma si tratta di vedere se l’iter logico e argomentativo del Tribunale stesso, ed il suo esito, si dimostrino conformi ai criteri previsti dalla legge e congruamente motivati in ordine ad essi. Ora, da questo punto di vista, non si può non constatare la difformità del provvedimento assunto rispetto al suo modello legale.

Occorre premettere che la liberazione condizionale – quanto meno nel caso dei condannati all’ergastolo - non si configura, nel nostro ordinamento, come una qualsiasi misura la cui adozione, nel corso o al termine del percorso trattamentale, può essere disposta solo in via eventuale, e in base ad un apprezzamento discrezionale e di merito. In realtà essa è una misura che, al verificarsi delle condizioni di legge, *deve* essere disposta in quanto realizzazione del “fine ultimo e risolutivo della pena stessa, quello, cioè, di tendere al recupero sociale del condannato” (Corte cost., sentenza n. 204 del 1974, n. 2 del Considerato in diritto).

E’ per questa ragione che il Giudice costituzionale, fin dal 1964 (sentenza n. 115), nel constatare che “le leggi penali vanno ispirandosi sempre più ai criteri di umanità riaffermati dalla nostra Costituzione”, citava come manifestazione di ciò il riconoscimento (ad opera della legge n. 1634 del 1962) della possibilità di usufruire

della liberazione condizionale anche ai condannati all'ergastolo, affermando altresì essere "una viva esigenza della coscienza sociale che un tale indirizzo, nel quadro di una efficiente difesa sociale contro il delitto, trovi sempre più civili e illuminate applicazioni". Ed è per questa ragione che, dieci anni più tardi, la stessa Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale l'attribuzione al Ministro, anziché all'autorità giudiziaria, della facoltà di concedere la liberazione condizionale, in quanto tale istituto, con l'art. 27 della Costituzione, "ha assunto un peso e un valore più incisivo di quello che non avesse in origine; rappresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle". Sulla base del precetto costituzionale – continuava la Corte – "sorge, di conseguenza, il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale" (sentenza n.204 del 1974, cit., n. 2 del Considerato in diritto: sottolineature nostre).

Di più, la liberazione condizionale è l'unica misura che, permettendo "l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile senza che possano ostarvi le sue precarie condizioni economiche", ed essendo concessa "non più in relazione a scelte discrezionali del potere politico, ma in base ad una decisione dell'autorità giudiziaria (...) che con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale accerterà se il condannato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento", ha consentito al Giudice delle leggi di ritenere non incostituzionale la previsione legale della pena dell'ergastolo (sentenza n. 264 del 1974). Questa affermazione, chiaramente implicita nella citata sentenza n. 264 del 1974, diviene del tutto esplicita nella sentenza n. 274 del 1983, ove, nel dichiarare la illegittimità costituzionale della mancata estensione ai condannati all'ergastolo della

liberazione anticipata, si osserva che “la recuperabilità sociale del condannato all’ergastolo, mediante la possibilità della sua liberazione condizionale, segnava (...) nella nostra legislazione penale una svolta di evidente rilievo”, sottolineata dalla stessa Corte nella precedente sentenza n. 264 del 1974 che “faceva perno, tra l’altro, proprio sull’ammissibilità alla liberazione condizionale, in quanto essa ‘consente l’effettivo reinserimento anche dell’ergastolano nel consorzio civile’ “ (n. 4 del Considerato in diritto: sottolineatura nostra).

Questa linea della giurisprudenza costituzionale trova ulteriore sviluppo allorché la Corte, dopo una prima pronuncia di inammissibilità (sentenza n. 140 del 1993) giunge poco dopo a dichiarare la illegittimità costituzionale della previsione della applicabilità della pena dell’ergastolo ai minori (sentenza n. 168 del 1994), In quest’ultima pronuncia si sottolinea che “la previsione astratta dell’ergastolo deve ormai essere inquadrata in quel tessuto normativo che progressivamente ha finito per togliere ogni significato al carattere della perpetuità che all’epoca della emanazione del codice la connotava” (n. 4 del Considerato in diritto: sottolineatura nostra): così (e solo così) soddisfacendo al precetto costituzionale che assegna alla pena la funzione rieducativa, pur non ottemperando, invece, all’altro imperativo costituzionale relativo alla necessaria diversificazione del trattamento penale del minore (di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale).

Ancor più esplicita è la sentenza n. 161 del 1997, sulla illegittimità costituzionale della preclusione della liberazione condizionale per i condannati all’ergastolo cui in precedenza la stessa liberazione condizionale fosse stata revocata. In essa si legge: “Se la liberazione condizionale è l’unico istituto che in virtù della sua esistenza nell’ordinamento rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell’ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale” (n. 6 del Considerato in diritto: sottolineatura nostra).

Più di recente, la sentenza n. 273 del 2001 chiarisce che con le modifiche introdotte all'istituto della liberazione condizionale è stata superata la "logica esclusivamente premiale a cui era ispirato", ed esso è stato permeato dal "principio del finalismo rieducativo della pena" ed attratto nella "logica del trattamento del condannato", in sostanziale assimilazione alle misure alternative alla detenzione: l'aver tenuto durante l'esecuzione un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento è "il presupposto su cui si basa la valutazione che il condannato non è più socialmente pericoloso e che ne legittima la liberazione"; presuppone "un giudizio prognostico favorevole, da effettuarsi sulla base di criteri di valutazione non dissimili da quelli dettati per verificare le varie condizioni cui è subordinata la concessione delle misure alternative alla detenzione e degli altri benefici penitenziari" (n. 4 del Considerato in diritto).

Risulta dunque chiaro, dalla giurisprudenza costituzionale, che la liberazione condizionale dell'ergastolano, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, non è una mera eventualità rimessa alla discrezione di alcuno, ma risponde ad un vero diritto, la cui fruizione è indispensabile perché la finalità rieducativa della pena non venga frustrata, e la pena dell'ergastolo non assuma quel carattere di perpetuità che la renderebbe sicuramente incostituzionale.

La conseguenza è che il Tribunale di sorveglianza, nel decidere sulla istanza di liberazione condizionale, non esercita un potere propriamente discrezionale, né può subordinare l'accoglimento della istanza a proprie discrezionali valutazioni di opportunità, ma compie un semplice accertamento di condizioni legali oggettive, e in particolare della presenza nel comportamento del condannato durante l'esecuzione degli elementi che fanno presumere con ragionevole certezza il "ravvedimento" e quindi consentono una prognosi di assenza di rischio di recidiva.

Le due uniche condizioni oggettive cui l'art. 176 cod. pen. subordina la concessione della misura (a parte l'entità minima della pena scontata) sono infatti quella che il condannato "abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il

suo ravvedimento”, e l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo il caso di impossibilità di adempierle.

Ora, fuori discussione nel presente caso quest’ultima condizione, la valutazione in ordine al “ravvedimento” non si sostanzia a sua volta in un apprezzamento discrezionale, ma si fonda sull’accertamento del “comportamento” del condannato durante il tempo della esecuzione della pena.

Nel caso della signora [redacted] è ampiamente provato il suo comportamento tale da far presumere il sicuro ravvedimento (percorso trattamentale compiuto, attività di volontariato, revisione critica compiuta ed esplicita, secondo valutazioni unanimi degli esperti, non smentite ma anzi condivise dal Tribunale). Che significa dunque il “*quid pluris*” che il Tribunale richiede e non trova? Sembra evidente che esso, pretendendo una “manifestazione esterna”, un “gesto” rivolto alle persone offese dal reato, introduca in sostanza, inammissibilmente, una nuova condizione legale per la concessione della misura, non prevista dal codice ma arbitrariamente “creata” dallo stesso giudicante. In tal modo esso però viola l’art. 176 del codice penale, e viola l’art. 27, terzo comma, della Costituzione, negando quello che, in presenza delle uniche condizioni previste dalla legge, è, come affermato dalla Corte costituzionale, un vero diritto del condannato a vedere accertato il raggiungimento della finalità rieducativa della pena.

“Sicuro ravvedimento” e realizzazione della finalità di rieducazione non sono e non possono essere situazioni definibili *ad libitum* del giudice. Il ravvedimento è qualcosa che attiene alla persona e alla revisione critica dalla stessa compiuta in ordine al proprio modo di porsi di fronte ai problemi della vita in società e al rispetto delle condizioni della convivenza; la rieducazione è il “recupero sociale” del condannato, nulla di meno ma nulla di più. Introdurre una condizione ulteriore, come una “manifestazione esterna” o un “gesto” nei confronti delle vittime del reato, significa estendere indebitamente il novero delle condizioni previste dalla legge, e condizionare la valutazione del “sicuro ravvedimento” a criteri del tutto estranei alla previsione legale.


Si noti che quando la legge ha voluto porre, con l'art. 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, nei confronti dei condannati per delitti di criminalità organizzata, l'ulteriore condizione della "collaborazione" con la giustizia (salvo naturalmente il caso della collaborazione impossibile o inesigibile), in tanto la Corte costituzionale ha ritenuto di potere (sia pure discutibilmente) escludere la illegittimità costituzionale della previsione, in quanto ha costruito detta condizione come un "criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di accertare il 'sicuro ravvedimento' del condannato" (sentenze n. 273 del 2001, n. 135 del 2003). Criterio legale, cioè voluto e posto dal legislatore, che avrebbe dunque introdotto una sorta di presunzione legale di non ravvedimento se nel comportamento del condannato (per delitti di criminalità organizzata) non si riscontri quella recisione dei legami con la criminalità organizzata che è comprovata dalla "collaborazione".

Ora, per quanto tale criterio possa apparire discutibile, esso è pur sempre un criterio legale, come si è detto. Nulla di simile è rinvenibile a proposito del "*quid pluris*" richiesto dal Tribunale di sorveglianza di Milano a proposito dei rapporti con le persone offese dal reato. Il Tribunale introduce con la sua decisione una sorta di "presunzione legale di non ravvedimento" che non trova alcun fondamento nella legge, né nel concetto comune di "ravvedimento".

Il provvedimento di diniego è dunque illegittimo, e contrasta con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, cui solo è possibile ancorare la "tollerabilità" costituzionale della pena dell'ergastolo, che non è e non può essere più "pena perpetua".

Milano, 12 maggio 2009

(prof. avv. Valerio Onida)



Valerio Onida